



# Regolamento Conflitto di interessi

Approvato dall'Organo di indirizzo  
nella seduta del 22 luglio 2005



---

**REGOLAMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI  
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO  
(Approvato dall'Organo di indirizzo in data 22 luglio 2005)**

**Articolo 1**

Nel caso in cui gli organi della Fondazione debbano deliberare un'operazione di qualunque genere, ivi compresi gli incarichi professionali, e/o un intervento istituzionale che coinvolgano, direttamente o indirettamente, un esponente della Fondazione - intendendosi per tale il componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo e il Segretario Generale – l'organo deliberante provvede nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

**Articolo 2**

Prima di assumere ogni deliberazione relativa allo specifico intervento istituzionale e/o alla specifica operazione prospettata, l'Organo competente dovrà verificare, con apposita determinazione, assunta con il voto unanime dei presenti non coinvolti, la sussistenza o meno di una situazione di conflitto di interesse in capo all'esponente aziendale, preliminarmente portata all'attenzione dello stesso Organo.

**Articolo 3**

Accertata la sussistenza di una reale situazione di conflitto di interesse, in immediata successione lo stesso Organo potrà deliberare l'operazione/intervento di cui trattasi tramite apposita decisione assunta con il voto unanime dei presenti non interessati dal conflitto di interesse e con il parere favorevole di tutti i componenti l'Organo di controllo non interessati dal conflitto di interesse.

**Articolo 4**

Qualora alla seduta non siano presenti per qualsiasi motivo uno o più componenti l'Organo di controllo, l'Organo deliberante può comunque procedere all'esame dell'argomento posto all'ordine del giorno caratterizzato dalla presenza di conflitto di interesse ed assumere la deliberazione indicata al precedente comma 3. In tale caso, però, la deliberazione sarà assunta sotto condizione sospensiva e potrà divenire efficace solo se - nell'arco dei successivi 10 giorni dalla comunicazione della delibera da parte del Presidente/Segretario Generale - i componenti dell'Organo di controllo risultati assenti depositino una formale attestazione di parere favorevole. Il mancato deposito di tale atto o il deposito di un parere sfavorevole costituisce condizione per la dichiarazione di nullità delle deliberazioni assunte dall'Organo competente. Alla successiva riunione di quest'ultimo deve essere data constatazione a verbale dell'avvenuta o meno integrazione del parere favorevole da parte dei componenti dell'Organo di controllo assenti.



---

### **Articolo 5**

L'esponente interessato deve astenersi, allontanandosi dalla seduta, dal partecipare alla discussione dello specifico argomento ed al successivo procedimento di formazione della volontà dell'Organo deliberante.

### **Articolo 6**

La situazione di potenziale conflitto di interesse con riferimento all'operazione e/o all'intervento oggetto di delibera potrà essere rilevata sulla base di comunicazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello Statuto, ovvero anche d'ufficio.

### **Articolo 7**

Ai fini dell'individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi assumono rilievo anche le fattispecie in cui l'operazione/iniziativa coinvolga il coniuge o persona legata all'esponente della Fondazione da un rapporto di parentela fino al 3° grado o di affinità fino al 2° grado, ovvero coinvolga qualsiasi ente pubblico o privato in cui l'esponente della Fondazione, o il coniuge o persona ad egli legata da rapporto di parentela fino al 3° grado o di affinità fino al 2° grado, abbia la qualità di socio o svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero sia titolare, anche per interposta persona, di una partecipazione al capitale con diritto alla distribuzione di utili.